Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 maggio 1969** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 127 DEL 21 MAGGIO 1969:

MINISTERO DELLA FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale di reddito agrario e delle deduzioni fuori tariffa del nuovo catasto terreni per il comune di Ancona della provincia di Ancona.

(2684)

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per il comune di San Ginesio della provincia di Macerata.

(2685)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 127 DEL 21 MAGGIO 1969:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 29: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 %, per interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). Serie sorteggiate per l'ammortamento nella PRIMA estrazione eseguita il 21 aprile 1969.

(3839)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle obbligazioni delle serie speciali 5 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 6 % garantite dallo Stato - « Diciottennale »; 6 % (Legge 30 dicembre 1960, n. 1676); 6 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 6 % garantite dallo Stato - « B ». Estrazioni effettuate il 12 maggio 1969.

(4586)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Lunedì 5 maggio, alle ore 17,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale S. E. l'ambasciatore Jorge Luis Arriola il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica del Guatemala.

Lunedì 5 maggio, alle ore 17,50, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale S. E. l'ambasciatore Philibert Bongo il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica del Gabon.

(4290)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1969, n. **199.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 37. — All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di giurisprudenza è aggiunto il seguente:

Istituto di sociologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1969

SARAGAT

SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 154. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1969, n. **200.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di Cristo Lavoratore da quella di S. Veneranda, e, dell'unione perpetua di quest'ultima con la parrocchia di S. Gregorio, nel comune di Fermignano.

N. 200. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 28 settembre 1968, col quale viene disposta la separazione della parrocchia di Cristo Lavoratore, in località Calpino del comune di Fermignano (Pesaro), da quella di S. Veneranda, nello stesso comune, nonchè la unione perpetua « aeque principalis » di quest'ultima con la parrocchia di S. Gregorio, in località Monteasdrualdo sempre nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 149. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1969, n. **201.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Eufemiano e dei SS. Quirico e Giulitta, nel comune di Carasco.

N. 201. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Chiavari in data 20 agosto 1968, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter », delle parrocchie di S. Eufemiano, in Graveglia del comune di Carasco (Genova), e dei SS. Quirico e Giulitta, in Rivarola dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 151. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1969, n. **202.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Rocco e di S. Giovanni Battista, nel comune di Borzonasca.

N. 202. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Chiavari in data 12 settembre 1968, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter », delle parrocchie di S. Rocco, in frazione Acero nel comune di Borzonasca (Genova), e di S. Giovanni Battista, in frazione Belpiano nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 152. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1969, n. **203.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lorenzo M. e di S. Maria Assunta, nel comune di Maissana.

N. 203. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Luni, ossia La Spezia, Sarzana e Brugnato, in data 21 ottobre 1968, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter », delle parrocchie di S. Lorenzo M., in Campore nel comune di Maissana (La Spezia), e di S. Maria Assunta, in Lagorara nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 150. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1969, n. **204**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale del Sacro Cuore, nel comune di Milano.

N. 204. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale del Sacro Cuore, in località Pontelambro del comune di Milano, con il patrimonio costituito da un terreno, con insistenti l'edificio sacro e sue dipendenze, una cappella iemale, una sala per riunioni, un magazzino, l'asilo e l'oratorio femminile, la casa canonica e l'oratorio maschile, destinato dall'Opera pia delle chiese e case parrocchiali povere della diocesi di Milano, con sede in quella città.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 148. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1968.

Determinazione della sigla che individua la direzione compartimentale della Basilicata ai fini dell'iscrizione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore destinati a navigare per uso privato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1933, n. 3942, che approva le norme per l'applicazione del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, che ha elevato a direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione la sezione distaccata di Potenza;

Ritenuta la necessità di determinare la sigla di individuazione da attribuire alla direzione compartimentale di Potenza ai fini dell'iscrizione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore destinati a navigare per uso privato;

Decreta:

La sigla che individua la direzione compartimentale della Basilicata ai fini dell'iscrizione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore destinati a navigare per uso privato, viene determinata in « PZ ».

Roma, addì 30 novembre 1968

p. *Il Ministro*: FUNDARÒ

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1969
Registro n. 118 *Traposti, foglio n.* 53

(4461)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1969.

Nomina di un membro del comitato di amministrazione del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 22 marzo 1967, n. 161, che istituisce il « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali » presso il Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto ministeriale in data 8 febbraio 1968, con il quale è stato costituito il comitato di amministrazione del fondo predetto;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1969, con il quale è stato modificato l'ordinamento della direzione generale del lavoro marittimo e portuale;

Visto che, nell'ambito di detta direzione generale, in data 9 aprile 1969 il dott. Sabino Scarponi è stato preposto all'Ispettorato generale del lavoro portuale in sostituzione del dott. Ettore Crisostomi;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Sabino Scarponi è nominato membro del comitato di amministrazione del « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali » in sostituzione dell'ispettore generale dott. Ettore Crisostomi.

Roma, addì 10 aprile 1969

Il Ministro: LUPIS

(4402)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1969.

Autorizzazione alla Società azionaria magazzini generali Alta Italia - « S.A.M.G.A.I. » - ad ampliare il magazzino generale esercitato in Vercelli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sullo ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1968, con il quale la Società azionaria magazzini generali Alta Italia « S.A.M.G.A.I. » con sede in Biella, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Vercelli, via Padre Baranzato n. 1, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 20 dicembre 1968, con la quale la stessa società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il predetto magazzino generale con un nuovo capannone-tettoia da destinare al deposito di macchinario nazionale e nazionalizzato;

Vista la deliberazione n. 13 del 10 gennaio 1969, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza;

Decreta:

Art. 1.

La Società azionaria magazzini generali Alta Italia « S.A.M.G.A.I. » è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Vercelli, via Padre Baranzato n. 1, con un capannone-tettoia delle dimensioni di ml 162 × × 15,10, meglio descritto nelle planimetrie e nella relazione tecnica, trasmesse a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto, da utilizzare per il deposito di macchinario nazionale e nazionalizzato.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nel predetto capannone-tettoia si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(4344)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1969.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa idro-termosanitari edili affini « S.I.T.E.A. », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 7 settembre 1968 alla società cooperativa a r. l. idro-termosanitari edili affini « S.I.T.E.A. », con sede in Torino, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r. l. idro-termosanitari edili affini « S.I.T.E.A. », con sede in Torino, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Gramaglia in data 28 ottobre 1959 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Giorgio Torellini ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(4404)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1969.

Nomina del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Pordenone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione approvate col decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Viste le designazioni dei sindaci effettivi e del sindaco supplente — previsti dall'art. 22, primo comma, lettera *a*), della legge sopra citata — da parte dell'assemblea dei delegati della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Pordenone, quali si desumono dai verbali delle operazioni elettorali rimessi dalla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali con nota n. 23826 del 9 novembre 1968;

Viste le designazioni del sindaco effettivo e del sindaco supplente — previsti dall'art. 22, primo comma, lettera *b*), della citata legge — deliberate dal consiglio centrale della federazione nazionale suindicata nella riunione del 18 ottobre 1968, quali si desumono dallo estratto del verbale della riunione medesima trasmesso con nota n. 23826 del 9 novembre 1968;

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 171 che ha eretto in provincia il circondario di Pordenone confermandone la circoscrizione territoriale già determinata con il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735;

Considerato che la cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali risulta istituita in Pordenone « ipso iure » per effetto del combinato disposto della legge istitutiva della nuova provincia e dell'art. 15 della citata legge 27 novembre 1960, n. 1397;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Pordenone;

Decreta:

Il collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Pordenone è composto dai seguenti membri:

Cozzarin Giuseppe, sindaco effettivo e Vazzoler Cornelio, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 22 settembre 1968, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Crovato Mario, sindaco effettivo, designato dalla assemblea dei delegati, nella riunione del 22 settembre 1968, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Fracas Nicolò, sindaco effettivo e Gubitta Onorio, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(4460)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1969.

Elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione di integratori medicati per mangimi, destinati alla chemioprofilassi di alcune malattie degli animali.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Sentito il parere della commissione tecnica, di cui all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;

Ritenuto che nelle condizioni dell'allevamento intensivo non si può prescindere dall'impiego di determinati medicamenti ai fini della chemioprofilassi di alcune malattie;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato elenco comprendente i principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla chemioprofilassi di alcune malattie nonchè le condizioni di impiego per ciascuno di essi indicate.

Art. 2.

Le confezioni degli integratori medicati per mangimi e dei mangimi integrati medicati, contenenti i principi attivi indicati nell'art. 1 del presente decreto, dopo la denominazione obbligatoria del prodotto, debbono recare l'indicazione « con coccidiostatico » ovvero « con chemioprofilattico per l'istomoniasi » o « con chemioprofilattico per l'istomoniasi e la tricomoniasi » ovvero « con nitrofurano » secondo che contengano sostanze menzionate nel primo o nel secondo oppure nel terzo gruppo dell'elenco allegato.

Art. 3.

L'allevatore deve comunicare tempestivamente al sindaco del comune dove si trova l'allevamento l'inizio del trattamento con integratori e mangimi integrati medicati contenenti i principi attivi di cui al presente decreto.

La disposizione del precedente comma non si applica agli allevatori di animali per uso familiare.

Art. 4.

Gli allevatori che impiegano integratori medicati per mangimi, contenenti i principi attivi previsti dal presente decreto, devono essere in possesso di miscelatori che garantiscano l'idonea omogeneità del prodotto finito.

Art. 5.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, coloro che producono od importano integratori medicati per mangimi contenenti i principi attivi di cui all'art. 1, destinati alla chemioprofilassi di alcune malattie, devono presentare al Ministero della sanità la domanda per ottenere la registrazione prevista dall'art. 8 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni.

Dall'entrata in vigore del presente decreto, è concesso:

a) un termine di mesi tre al fine di consentire ai produttori l'adeguamento della produzione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla chemioprofilassi di alcune malattie, alle norme stabilite dal presente decreto;

b) un termine di mesi sei per lo smaltimento delle giacenze, ovunque esistenti, degli integratori medicati per mangimi, destinati alla chemioprofilassi di alcune malattie, preparati con principi attivi e concentrazioni anche diversi da quelli indicati nell'allegato, o confezionati diversamente da quanto previsto dal presente decreto, purchè rispondenti alle altre disposizioni previste dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;

c) un termine di mesi nove per l'adeguamento della produzione e lo smaltimento delle giacenze di mangimi integrati medicati, destinati alla chemioprofilassi di alcune malattie, non conformi al presente decreto, purchè rispondenti alle altre disposizioni previste dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni.

I termini di cui al comma precedente si applicano altresì ai prodotti importati dall'estero.

Alla scadenza dei termini concessi dal presente articolo e di quelli di validità per l'uso degli integratori, dichiarati ai sensi dell'art. 15, punto *c*), della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, il detentore deve ritirare dal commercio i prodotti non più conformi alle disposizioni vigenti.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1969

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
SCHIETROMA

ALLEGATO

I. — COCCIDIOSTATICI

1. — *Amprolium* Cloridrato del cloruro di 1 - [(4-amino-2-propil-5-pirimidinil) metil] 2-picolinio

$(C_{14}H_{19}ClN_4HCl)$

mg/kg espressi come sostanza pura

a) quantità massima ammessa per kg di integratore medicato:
250 g per integratori destinati all'industria mangimistica;
25 g per integratori destinati agli allevatori;

b) quantità ammessa per kg di mangime composto integrato medicato:
non meno di 62,5 mg e non più di 125 mg per polli, tacchini e faraone fino a 18 settimane di età;

c) la somministrazione deve essere in ogni caso sospesa 3 giorni prima della macellazione.

2. — *Amprolium ed Etopabato* Cloridrato del cloruro di 1 - [(4-amino-2-propil-5-pirimidinil) metil] 2-picolinio + estere metilico dell'acido 4-acetamido-2-etossi benzoico

$(C_{14}H_{19}ClN_4HCl + C_{12}H_{15}NO_4)$

mg/kg di amprolium ed etopabato nel rapporto rispettivamente di 25 : 1,6 espressi come sostanze pure

a) quantità massima ammessa per kg di integratore medicato:
266 g per integratori destinati all'industria mangimistica;
26,6 g per integratori destinati agli allevatori;

b) quantità ammessa per kg di mangime composto integrato medicato:
non meno di 66,5 mg e non più di 133 mg della associazione, per polli, tacchini e faraone fino a 18 settimane di età;

c) la somministrazione deve essere in ogni caso sospesa 3 giorni prima della macellazione.

3. — *Buchinolato* 4-idrossi-6,7-diisobutossi-4-idrossichinolina-3-carbossilato di etile

$(C_{20}H_{27}NO_5)$

mg/kg espressi come sostanza pura

a) quantità massima ammessa per kg di integratore medicato:
165 g per integratori destinati all'industria mangimistica;
16,5 g per integratori destinati agli allevatori;

b) quantità ammessa per kg di mangime composto integrato medicato:

non meno di 30 mg e non più di 82,5 mg per polli fino a 18 settimane di età;

c) la somministrazione deve essere sospesa in ogni caso 4 giorni prima della macellazione.

4. — *Decochinato* 3-carbetossi-6-decilossi-7-etossi-4-idrossichinolina

($C_{24}H_{35}O_5N$)

mg/kg espressi come sostanza pura

a) quantità massima ammessa per kg di integratore medicato:

80 g per integratori destinati all'industria mangimistica;

8 g per integratori destinati agli allevatori;

b) quantità ammessa per kg di mangime composto integrato medicato:

non meno di 20 mg e non più di 40 mg per polli fino a 18 settimane di età;

c) la somministrazione deve essere sospesa in ogni caso 4 giorni prima della macellazione.

5. — *Diaveridina* + *sulfachinossalina* 2,4-diamino-5-(3,4-dimetossibenzil) pirimidina + 2-sulfanilamidochinossalina

($C_{13}H_{15}N_4O_2+C_{14}H_{12}N_4O_2S$)

mg/kg di diaveridina e sulfachinossalina nel rapporto di 1 : 4 e 1 : 8, espressi come sostanze pure

a) quantità massima ammessa per kg di integratore medicato:

300 g per integratori destinati all'industria mangimistica;

20 g per integratori destinati agli allevatori;

b) quantità ammessa per kg di mangime composto integrato medicato:

non meno di 10 mg e non più di 90 mg dell'associazione, per polli, tacchini, faraone e fagiani fino a 18 settimane di età;

150 mg dell'associazione per conigli;

c) la somministrazione deve essere sospesa 5 giorni prima della macellazione.

6. — *Diaveridina* + *sulfadimetossina* 2,4-diamino-5(3,4dimetossibenzil-pirimidina + 2,4-dimetossi-6-sulfanilamido-1,3-diazina

($C_{13}H_{16}N_4O_2$ + $C_{12}H_{14}N_4O_4S$)

mg/kg di diaveridina e sufadimetossina nel rapporto di 1 : 3, espressi come sostanze pure

a) quantità massima ammessa per kg di integratore medicato:

300 g per integratori destinati all'industria mangimistica;

25 g per integratori destinati agli allevatori;

b) quantità ammessa per kg di mangime composto integrato medicato:

non meno di 50 mg e non più di 125 mg dell'associazione, per polli, tacchini, faraone e fagiani fino a 18 settimane di età;

c) la somministrazione deve essere in ogni caso sospesa 5 giorni prima della macellazione.

7. — *Dot* 3,5-dinitro-o-toluamide

($C_8H_7N_3O_5$)

mg/kg espressi come sostanza pura

a) quantità massima ammessa per kg di integratore medicato:

250 g per integratori destinati all'industria mangimistica;

25 g per integratori destinati agli allevatori;

b) quantità ammessa per kg di mangime composto integrato:

non meno di 62,5 mg e non più di 125 mg per polli, tacchini e faraone fino a 18 settimane di età;

c) la somministrazione deve essere in ogni caso sospesa 3 giorni prima della macellazione.

II. — PRODOTTI PER LA CHEMIOPROFILASSI DELLA ISTOMONIASI E DELLA TRICOMONIASI

1. — *Acetilaminonitrotiazolo* 2-acetilamino-5-nitrotiazolo

($C_5H_5N_3O_3S$)

mg/kg espressi come sostanza pura

a) quantità massima ammessa per kg di integratore medicato:

400 g per integratori destinati all'industria mangimistica;

30 g per integratori destinati agli allevatori;

b) quantità ammessa per kg di mangime composto integrato medicato:

non più di 150 mg per tacchini;

c) la somministrazione deve essere sospesa in ogni caso 7 giorni prima della macellazione;

d) la somministrazione è vietata alle ovaiole durante il periodo di deposizione.

2. — *Dimetridazolo* 1,2-dimetil-5-nitroimidazolo

($C_5H_7O_2N_3$)

mg/kg espressi come sostanza pura

a) quantità massima ammessa per kg di integratore medicato:

400 g per integratori destinati all'industria mangimistica;

30 g per integratori destinati agli allevatori;

b) quantità ammessa per kg di mangime composto integrato medicato:

non meno di 125 mg e non più di 150 mg per tacchini e faraone;

c) la somministrazione deve essere sospesa in ogni caso 3 giorni prima della macellazione;

d) la somministrazione è vietata alle ovaiole durante il periodo di deposizione.

3. — *Ronidazolo* 1-metil-2-carbomoilossimetil-5-nitroimidazolo

($C_6H_8N_4O_4$)

mg/kg espressi come sostanza pura

a) quantità massima ammessa per kg di integratore medicato:

120 g per integratori destinati all'industria mangimistica;

12 g per integratori destinati agli allevatori;

b) quantità ammessa per kg di mangime composto integrato medicato;

non meno di 60 mg e non più di 80 mg per tacchini;

c) la somministrazione deve essere in ogni caso sospesa 7 giorni prima della macellazione;

d) la somministrazione è vietata alle ovaiole durante il periodo di deposizione.

III. — NITROFURANI

1 — *Furazolidone* N-(5-nitro-2-furfuriliden)-3-amino-2-ossazolidone

($C_8H_7N_3O_5$)

mg/kg espressi come sostanza pura

a) quantità massima ammessa per kg di integratore medicato:

160 g per integratori destinati all'industria mangimistica;

b) quantità ammessa per kg di mangime composto integrato medicato a base di latte;

non meno di 50 mg e non più di 80 mg per vitelli in fase di allattamento e svezzamento e comunque non oltre 60 giorni di età;

c) quantità ammessa per kg di mangime composto integrato medicato:

non meno di 55 mg e non più di 80 mg per conigli;

d) la somministrazione deve essere sospesa in ogni caso 3 giorni prima della macellazione.

(4482)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1969.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa operaia Serenissima a responsabilità limitata », con sede in Verona.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la relazione in data 6 febbraio 1969, trasmessa dal commissario governativo della società « Cooperativa operaia Serenissima a responsabilità limitata » con sede in Verona, rag. Mario Andreone, nominato con decreto ministeriale 16 marzo 1968, da cui si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa operaia Serenissima a responsabilità limitata » con sede in Verona, costituita

per rogito notaio Alessandro Valdettaro in data 25 aprile 1949, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Mario Andreone ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(4477)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1969.

Modifiche al decreto ministeriale 27 settembre 1967 concernente gli ingredienti consentiti nella produzione delle paste speciali secche e delle paste alimentari fresche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 30 della legge 4 luglio 1967, n. 580, con il quale è conferita al Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato, la potestà di stabilire gli ingredienti alimentari consentiti nella produzione di paste speciali secche;

Visto l'art. 33 della medesima legge con il quale è consentita la produzione di paste alimentari fresche nella osservanza di quanto stabilito per le paste speciali secche dalla legge stessa;

Visto il proprio decreto in data 27 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 ottobre 1967, concernente gli ingredienti consentiti nella produzione delle paste speciali secche e delle paste alimentari fresche;

Ritenuta la necessità di provvedere all'aggiornamento del predetto decreto ministeriale 27 settembre 1967;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 27 settembre 1967 indicato nelle premesse, è modificato come segue:

All'art. 1 è aggiunta la seguente voce: 5) noce moscata;

All'art. 3 la voce della lettera *f*) è sostituita con la voce « formaggio, latticini »;

la voce della lettera *g*) è sostituita con la voce « uova fresche e conservate »;

la voce della lettera *h*) è soppressa;

la voce della lettera *i*) è sostituita con la voce « uova essiccate »;

sono aggiunte le seguenti voci:

s) pesce fresco e preparato;

t) funghi (Boletus edulis);

u) funghi coltivati (Psalliota campestris).

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« L'impiego delle uova nella preparazione dell'impasto delle paste speciali secche e delle paste speciali alimentari fresche di cui ai precedenti articoli 1 e 3, deve essere effettuato con l'osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 31 e 33 della legge 4 luglio 1967, n. 580.

Le paste speciali secche all'uovo, prodotte con l'aggiunta di uno o più degli ingredienti specificati dallo art. 1, debbono essere poste in commercio con la denominazione di « pasta di semola di grano duro all'uovo » seguita dal nome dell'ingrediente aggiunto e, nel caso di più ingredienti, dalla elencazione in ordine decrescente dei medesimi.

Le paste speciali secche all'uovo, prodotte con l'aggiunta di uno o più degli ingredienti specificati dallo art. 3, debbono essere poste in commercio con la denominazione di « pasta di semola di grano duro all'uovo con ripieno » seguita dalla elencazione in ordine decrescente degli ingredienti impiegati nella preparazione del ripieno.

Le paste speciali secche all'uovo, prodotte con l'aggiunta all'impasto di uno degli ingredienti specificati dall'art. 1 e con ripieno a base di uno o più degli ingredienti specificati dall'art. 3, debbono essere poste in commercio con la denominazione di « pasta di semola di grano duro all'uovo » seguita dal nome del o degli ingredienti aggiunti all'impasto e dalla indicazione « con ripieno » completata dalla specificazione dell'ingrediente aggiunto e dalla elencazione in ordine decrescente degli ingredienti impiegati nella preparazione del ripieno.

Le paste speciali alimentari fresche all'uovo, prodotte con semola di grano duro, debbono essere poste in commercio con la denominazione di « pasta fresca di semola di grano duro all'uovo », seguita dalle indicazioni previste per le paste speciali secche dai precedenti commi secondo, terzo e quarto.

Le paste speciali alimentari fresche all'uovo, prodotte con sfarinati di grano tenero e con miscele di sfarinati di grano tenero e duro, devono essere poste in commercio con le seguenti rispettive denominazioni, seguite dalle indicazioni previste per le paste speciali secche all'uovo dai precedenti commi secondo, terzo e quarto:

« pasta speciale fresca di farina di grano tenero all'uovo »;

« pasta speciale fresca di farina di grano tenero e semola o semolato di grano duro all'uovo ».

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

« Le paste speciali secche e le paste speciali alimentari fresche, il cui ripieno contenga anche gli ingredienti di cui alle lettere *g*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*) dell'art. 3 non possono essere poste in commercio con denominazioni che facciano comunque riferimento all'uovo ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1969

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(4576)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 26 febbraio 1969 registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1969 registro n. 9 Difesa, foglio n. 386

I seguenti decreti relativi a concessioni di decorazioni al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto luogotenenziale 3 marzo 1918, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1918, registro n. 80 Guerra, foglio n. 305 (Bollettino ufficiale 1918, disp. 15, pagina 1158):

CARLOMAGNO Pietro, da Verbicara (Cosenza), tenente milizia territoriale, 2° reggimento artiglieria campale. Il luogo di nascita è: Taverna (Catanzaro).

Regio decreto 18 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1943, registro n. 13 Guerra, foglio n. 35 (Bollettino ufficiale 1943, disp. 65, pagina 4702):

CATULLO Faustino di Antonio e di Formisano Giustina, da Cercola (Napoli), c.n. Nucleo tattico raggruppamento esplorante corazzato C.A.M. Il nome è: Giustino.

Decreto presidenziale 7 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1952, registro n. 2 Esercito, foglio n. 286 (Bollettino ufficiale 1952, disp. 5, pagina 615):

DI MAIO Vincenzo, di Silvio e di Balsana Raffaelina, da S. Donato di Ninea (Cosenza), classe 1922, fante 2° Reggimento fanteria. Il cognome e nome sono: DE MAIO Innocenzo.

Decreto luogotenenziale 29 maggio 1919, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1919, registro n. 136 Guerra, foglio n. 96 (Bollettino ufficiale 1919, disp. 35, pagina 2453):

NARDELLA Giuseppe, da Locorotondo (Bari), soldato 18° Reggimento fanteria, matricola 1497. Il cognome è: NARDELLI.

(4349)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Camporotondo di Fiastrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1969, il comune di Camporotondo di Fiastrone (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.210.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4387)

Autorizzazione al comune di Felonica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1969, il comune di Felonica (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.184.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4388)

Autorizzazione al comune di San Possidonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1969, il comune di San Possidonio (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.135.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4389)

Autorizzazione al comune di San Prospero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1969, il comune di San Prospero (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.345.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4390)

Autorizzazione al comune di Fiorano Modenese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1969, il comune di Fiorano Modenese (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.173.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4391)

Autorizzazione al comune di Fiumalbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1969, il comune di Fiumalbo (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.906.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4392)

Autorizzazione al comune di Olevano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1969, il comune di Olevano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.189.602, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4393)

Autorizzazione al comune di Dugenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1969, il comune di Dugenta (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.379.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4394)

Autorizzazione al comune di Lentiai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1969, il comune di Lentiai (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.542.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4395)

Autorizzazione al comune di Santa Giustina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1969, il comune di Santa Giustina (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.320.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4396)

Autorizzazione al comune di Limana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1969, il comune di Limana (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.315.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4399)

Autorizzazione al comune di Tambre d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1969, il comune di Tambre d'Alpago (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.246.889, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4397)

Autorizzazione al comune di Recanati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1969, il comune di Recanati (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 213.148.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4400)

Autorizzazione al comune di La Valle Agordina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1969, il comune di La Valle Agordina (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.985.866, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4398)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 93

Corso dei cambi del 20 maggio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,18	628,80	628,80	628,82	628,85	628,82	628,25	628,82	628,82	628,90
$ Can.	584,25	584,10	584,50	584,10	583,10	584,10	583,45	584,10	584,10	584,25
Fr. Sv.	145,31	145,50	145,4250	145,46	145,50	145,48	145,20	145,46	145,48	145,50
Kr. D.	83,54	83,50	83,50	83,47	83,05	83,47	83,40	83,47	83,47	83,48
Kr. N.	88,06	88 —	88,05	87,985	87,25	87,98	87,94	87,985	87,98	88 —
Kr. Sv.	121,69	121,65	121,65	121,65	121,50	121,69	121,57	121,65	121,69	121,65
Fol.	173,04	172,85	172,93	172,855	172,60	172,89	172,74	172,855	172,89	172,85
Fr. B.	12,56	12,57	12,58	12,5720	12,48	12,57	12,57	12,5720	12,57	12,575
Franco francese	126,63	126,60	126,72	126,635	126,70	126,63	126,56	126,635	126,63	126,60
Lst.	1502,60	1501,50	1502,30	1501,75	1502 —	1501,85	1501,50	1501,75	1501,85	1501,80
Dm occ.	157,24	157,15	157,25	157,12	157,20	157,15	157,08	157,12	157,15	157,16
Scell. Austr.	24,30	24,25	24,2750	24,2790	24,25	24,27	24,255	24,2790	24,27	24,28
Escudo Port.	22,05	22,05	22,05	22,08	22,12	22,06	22,05	22,08	22,06	22,05
Peseta Sp.	8,99	9 —	9,01	8,9835	9 —	8,99	8,98	8,9835	8,99	8,99

Media dei titoli del 20 maggio 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,70
Redimibile 3,50 % 1934	100,55
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,275
» 5 % (Ricostruzione)	97,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,875
» 5 % (Città di Trieste)	95,95
» 5 % (Beni Esteri)	95,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	101,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
» » » 5 % 1977	99,275
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 maggio 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	628,535
1 Dollaro canadese	583,775
1 Franco svizzero	145,33
1 Corona danese	83,435
1 Corona norvegese	87,962
1 Corona svedese	121,61
1 Fiorino olandese	172,797
1 Franco belga	12,571
1 Franco francese	126,597
1 Lira sterlina	1501,625
1 Marco germanico	157,10
1 Scellino austriaco	24,267
1 Escudo Port.	22,065
1 Peseta Sp.	8,982

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° giugno 1968 al 30 giugno 1968, a norma del Regolamento C.E.E. n. 684/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esclusi i prodotti di cui alla voce n. 23.07 della Tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.01-C-II	ex 19	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,1 % in peso	6,703
11.01-C-II	ex 19	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,1 % in peso	4,221
11.01-C-II	20	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,221
11.01-C-III	ex 23 ex 24	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,8 % in peso	5,579
11.01-C-III	ex 23 ex 24	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,8 % in peso	3,513
11.01-C-III	ex 24	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2,3 % in peso	3,513
11.01-E-I	ex 31 ex 36	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso	6,686
11.01-E-I	ex 31 ex 36	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore ad 1 % in peso	4,210
11.01-E-I	32 37	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5 % ed inferiore od uguale al 4 % in peso	4,705
11.01-E-I	34 39	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse è superiore al 4 % in peso	4,210
11.01-E-II	ex 42	Farina di miglio	3,976
11.01-E-II	44	Farina di sorgo o di durra	4,050
11.02-A-I	ex 026 ex 002	Cereali mondati di frumento (1)	6,051
11.02-A-I	ex 030 ex 004	Cereali perlati di frumento (2)	6,051
11.02-A-I	031 005	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento	6,051
11.02-A-I	033 006	Fiocchi di frumento, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	6,051
11.02-A-I	036 019	Fiocchi di frumento, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	6,051
11.02-A-II	038	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	4,680
11.02-A-II	039	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,680
11.02-A-II	ex 040	Cereali mondati di segala (1)	4,680
11.02-A-II	ex 042	Cereali perlati di segala (2)	4,680
11.02-A-II	044	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	4,680
11.02-A-II	046	Fiocchi di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	4,680
11.02-A-II	048	Fiocchi di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,680
11.02-A-III-a	ex 050	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso	7,448

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02-A-III-a	ex 050	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1 % ed inferiore od uguale al 2 % in peso	5,379
11.02-A-III-a	ex 052	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,221
11.02-A-III-a	ex 050 ex 052	Fiocchi d'orzo, il cui contenuto in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore allo 0,9 % in peso	4,221
11.02-A-III-a	ex 054 ex 056	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore allo 0,1 %	6,888
11.02-A-III-a	ex 054 ex 056	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %	5,510
11.02-A-III-a	ex 054 ex 056	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore ad 1,5 % in peso	3,513
ex 11.02-A-III-a	ex 056	Fiocchi d'avena, il cui contenuto in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2,3 % in peso	3,513
ex 11.02-A-III-b	ex 059	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale ad 1,1 % in peso	7,448
ex 11.02-A-III-b	ex 059	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,1 % in peso	4,221
ex 11.02-A-III-b	061	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,221
ex 11.02-A-III-b	ex 062 ex 063	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore allo 0,1 %	6,199
ex 11.02-A-III-b	ex 062 ex 063	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %	4,959
ex 11.02-A-III-b	ex 062 ex 063	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore all'1,5 %	3,513
ex 11.02-A-III-b	ex 063	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2,3 % in peso	3,513
ex 11.02-A-III-b	ex 064	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso	7,429
ex 11.02-A-III-b	ex 064	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1 % in peso	4,210
ex 11.02-A-III-b	065	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5 % ed inferiore od uguale al 4 % in peso	4,705
ex 11.02-A-III-b	066	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è superiore al 4 % in peso	4,210
ex 11.02-A-III-b	ex 070	Semole e semolini di miglio	3,976
ex 11.02-A-III-b	072	Semole e semolini di sorgo e di dura	4,050
ex 11.02-A-III-b	018	Cereali mondati d'orzo (1)	5,379
ex 11.02-A-III-b	ex 083	Cereali mondati d'avena spuntata (1)	3,513
ex 11.02-A-III-b	ex 077	Cereali mondati d'avena non spuntata, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore allo 0,1 % (1)	5,510
ex 11.02-A-III-b	ex 077	Cereali mondati d'avena non spuntata, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 % (1)	4,477

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 11.02-A-III-b	ex 077	Cereali mondati d'avena non spuntata, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore all'1,5 % (1)	3,513
ex 11.02-A-III-b	ex 077	Cereali mondati d'avena non spuntata, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2,3 % in peso (1)	3,513
ex 11.02-A-III-b	ex 078	Cereali mondati di granturco (1)	4,210
ex 11.02-A-III-b	ex 080	Cereali mondati di miglio (1)	3,976
ex 11.02-A-III-b	ex 082	Cereali mondati di sorgo o di durra (1)	4,050
ex 11.02-A-III-b	ex 049	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso, senza talco (2)	9,104
ex 11.02-A-III-b	ex 049	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1 % in peso, senza talco (2)	6,621
ex 11.02-A-III-b	ex 087	Cereali perlati d'avena (2)	3,513
ex 11.02-A-III-b	ex 088	Cereali perlati di granturco (2)	4,210
ex 11.02-A-III-b	ex 090	Cereali perlati di miglio (2)	3,976
ex 11.02-A-III-b	ex 092	Cereali perlati di sorgo o di durra (2)	4,050
ex 11.02-A-III-b	051	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	4,221
ex 11.02-A-III-b	ex 098	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	3,513
ex 11.02-A-III-b	099	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	4,210
ex 11.02-A-III-b	ex 101	Cereali solamente spezzati o schiacciati di miglio	3,976
ex 11.02-A-III-b	103	Cereali solamente spezzati o schiacciati di sorgo o di durra	4,050
ex 11.02-A-III-b	110	Fiocchi di granturco, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	4,210
ex 11.02-A-III-b	ex 112	Fiocchi di miglio, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	3,976
ex 11.02-A-III-b	114	Fiocchi di sorgo o di durra, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	4,050
ex 11.02-A-III-b	122	Fiocchi di granturco, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,210
ex 11.02-A-III-b	ex 124	Fiocchi di miglio, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	3,976
ex 11.02-A-III-b	126	Fiocchi di sorgo o di durra, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,050
ex 11.02-B	ex 131 132	Germi di frumento, anche sfarinati	1,483
ex 11.02-B	ex 131, 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 147	Germi di cereali diversi da quelli di frumento, anche sfarinati	1,032
ex 11.07	15	Malto non torrefatto di frumento, presentato sotto forma di farina	10,559
ex 11.07	18	Malto non torrefatto di frumento, non presentato sotto forma di farina	7,890
ex 11.07	21	Malto non torrefatto d'orzo, presentato sotto forma di farina	7,366
ex 11.07	24	Malto non torrefatto d'orzo, non presentato sotto forma di farina	5,504
ex 11.07	27	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento o d'orzo, presentato sotto forma di farina	7,366
ex 11.07	30	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento o d'orzo, non presentato sotto forma di farina	5,504
ex 11.07	09	Malto torrefatto di frumento	9,195
ex 11.07	10	Malto torrefatto d'orzo	6,414

Numero		Denominazione delle merci	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
della Tariffa	della Statistica		
ex 11.07	13	Malto torrefatto diverso da quello di frumento o d'orzo	6,414
11.08-A-I	01	Amido di granturco	2,397
11.08-A-II-a	03	Fecola di patate, destinata alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti o delle bozzime	2,397
11.08-A-II-b	07	Fecola di patate, diversa da quella destinata alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti o delle bozzime	2,397
ex 11.08-A-IV-a	09	Amido di frumento	2,957
ex 11.08-A-IV-a	12	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento	2,397
ex 11.08-A-IV-b	16	Amidi e fecole diversi dagli amidi di cereali e dalla fecola di patate . .	2,397
11.09	ex 02 ex 07	Glutine e farine di glutine, anche torrefatti, di frumento tenero il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso	5,376
11.09	ex 05 ex 10	Glutine e farina di glutine, anche torrefatti, diversi da quelli di frumento tenero, il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 63 % in peso	2,978
~~ex 17.02-B-II~~	~~23~~ 26	Glucosio diverso dal glucosio contenente allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3,127
ex 17.02-B-II	24 27	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, non presentati sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata .	2,397
ex 23.02-A-I	05 11 28	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 7 % e inferiore od uguale al 35 % in peso .	1,183
ex 23.02-A-I	06 18 31	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1,183
ex 23.02-A-I	ex 10 ex 27 ex 34	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore al 45 % in peso	1,183
ex 23.02-A-I	01 35	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è superiore al 7 % ed inferiore od uguale al 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	1,183
ex 23.02-A-I	03 38	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è superiore al 7 % in peso e che non figurano al numero di nomenclatura 23.02-A-I (1)	1,183
ex 23.02-B-I	45	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 7 % in peso	1,183
ex 23.02-B-I	43	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 7 % in peso e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso .	1,183
ex 23.02-B-I	48	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore o uguale al 7 % in peso e che non figurano al numero di nomenclatura 23.02-B-I (1)	1,183

(1) Cereali mondati sono i chicchi di cereali nudi ai quali è stata tolta parte del pericarpo oppure i chicchi di cereali vestiti ai quali sono state tolte le pule che aderiscono strettamente al pericarpo — ad esempio per l'orzo vestito — oppure che avvolgono il pericarpo in modo tale da non poter essere tolte mediante battitura o in altro modo (come per l'avena).
Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'Allegato III del Regolamento comunitario n. 684/68.
(2) Cereali perlati, principalmente di orzo, sono i cereali di spessore uniforme completamente privi di pule, pericarpo ed embrione, per la maggior parte privi del tegumento seminale e dello stato aleuronico, di forma arrotondata da ogni parte.
Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'Allegato III del Regolamento n. 684/68.

(911)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Consorzio produttori latte dei monti Lattari », con sede in Agerola.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 maggio 1969 il dott. Tullio Raineri è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Consorzio produttori latte dei monti Lattari », con sede in Agerola (Napoli) in sostituzione del dott. Luigi Turlà, dimissionario.

(4353)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Monte di credito su pegni Cesare Villani della città di Capua, di 2ª categoria, con sede in Capua.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 7 luglio 1965, con il quale il sig. Francesco De Rosa venne nominato presidente del Monte di credito su pegni Cesare Villani della città di Capua, di 2ª categoria, con sede in Capua (Caserta);

Considerato che il predetto nominativo ha rassegnato le dimissioni;

Dispone:

Il rag. Domenico Orlando è nominato presidente del Monte di credito su pegni Cesare Villani della città di Capua, di 2ª categoria, con sede in Capua (Caserta), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1969

Il Governatore: CARLI

(4355)

Nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno di Palmanova, di 2ª categoria, con sede in Palmanova

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 4 dicembre 1964, con il quale il rag. Giannantonio De Lorenzi venne confermato vice presidente del Monte di credito su pegno di Palmanova, di 2ª categoria, con sede in Palmanova (Udine);

Considerato che il predetto nominativo è deceduto;

Dispone:

Il prof. Cesare Baldin è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Palmanova, di 2ª categoria, con sede in Palmanova (Udine), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1969

Il Governatore: CARLI

(4356)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Avellino

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 4 giugno 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Avellino;

Visto il decreto ministeriale in data 20 aprile 1969 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Avellino, nell'ordine appresso indicato:

1. Boeri dott. Sergio	punti	79,71	su 132
2. Damiani Rocco	»	77 —	»
3. Ferri dott. Pasquale	»	75,18	»
4. Lo Iacono dott. Domenico	»	74 —	»
5. Imperato dott. Ettore	»	73,33	»
6. Di Pietrantonio Saverio	»	72,18	»
7. Monaco dott. Settimio	»	71,96	»
8. Pieschi dott. Antonio	»	69,45	»
9. Cassano dott. Pasquale	»	69,30	»
10. Giannetti dott. Giunio	»	68,70	»
11. Palatiello dott. Vincenzo	»	67,69	»
12. Tollis dott. Aldo	»	66,40	»
13. Oddone dott. Francesco	»	66,08	»
14. Napolitano Aldo	»	63,08	»
15. Pulli dott. Italo	»	62,40	»
16. Rossi Eugenio	»	61,16	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(4472)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di elettronica applicata nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che reca le norme riguardanti l'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette accademie;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1967, registro n. 95 Difesa, foglio n. 267, modificato con decreto ministeriale 28 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1968, registro n. 18 Difesa, foglio n. 23, col quale è stato indetto un concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di elettronica applicata nel personale civile insegnante dell'Accademia navale;

Visto il decreto interministeriale in data 5 settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1968, registro n. 54 Difesa, foglio n. 198, riguardante la costituzione della commissione esaminatrice del concorso sopra specificato;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417, riguardante i compensi ai componenti delle commissioni, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Viste le lettere n. 128513/22765, in data 21 novembre 1968 e n. 129731/22936, in data 6 dicembre 1968 dell'Accademia navale di Livorno;

Considerato che il prof. Giovanni Battista Madella, ordinario di elettrotecnica dell'Accademia navale, ha chiesto di essere collocato in aspettativa per motivi di salute per giorni 60 e che l'assenza del medesimo dal servizio, date le sue condizioni di salute, verrà ulteriormente procrastinata;

Considerato che, alle prove d'esame, non ancora iniziatesi, occorre dare urgente attuazione in relazione alle esigenze di servizio dell'Accademia navale;

Decreta:

Articolo unico

Il prof Tito Franzini, ordinario di fisica presso l'Accademia navale, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di elettronica applicata nel personale civile insegnante della Accademia navale di Livorno, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 1966, in sostituzione del prof. Giovanni Battista Madella all'uopo indisponibile per motivi di salute.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 febbraio 1969

Il Ministro per la difesa
GUI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1969
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 205

(4416)

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di elettroacustica e localizzazione subacquea nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che reca le norme riguardanti l'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette accademie;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1968, registro 14 Difesa, foglio n. 47, col quale è stato indetto un concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di elettroacustica e localizzazione subacquea nel personale civile insegnante dell'Accademia navale;

Visto il decreto interministeriale in data 2 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1968, registro n. 54 Difesa, foglio n. 376, riguardante la costituzione della commissione esaminatrice del concorso sopra specificato;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417, riguardante i compensi ai componenti delle commissioni, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Viste le lettere n. 128513/22765, in data 21 novembre 1968 e n. 129731/22936, in data 6 dicembre 1968 dell'Accademia navale di Livorno;

Considerato che il prof. Giovanni Battista Madella, ordinario di elettrotecnica dell'Accademia navale, ha chiesto di essere collocato in aspettativa per motivi di salute per giorni 60 e che l'assenza del medesimo dal servizio, date le sue condizioni di salute, verrà ulteriormente procrastinata;

Considerato che, alle prove d'esame, non ancora iniziatesi, occorre dare urgente attuazione in relazione alle esigenze di servizio dell'Accademia navale;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Tito Franzini, ordinario di fisica presso l'Accademia navale, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di elettroacustica e localizzazione subacquea nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno, indetto con decreto ministeriale 24 febbraio 1968, in sostituzione del professor Giovanni Battista Madella all'uopo indisponibile per motivi di salute.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 febbraio 1969

Il Ministro per la difesa
GUI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1969
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 204

(4415)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a tre posti di vice coadiutore in prova del ruolo tecnico (carriera di concetto) dei servizi antincendi.

Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico per esami a tre posti di vice coadiutore in prova del ruolo tecnico (carriera di concetto) dei servizi antincendi, avranno luogo in Roma, presso le Scuole centrali antincendi (Capannelle), nei giorni 23, 24 e 25 giugno 1969, con inizio alle ore 9.

(4583)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.